

742/15

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI E DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L.vo 196/03



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Presidente

Dott. Stefano BENINI - Consigliere

Dott. Pietro CAMPANILE - Cons. Rel.

dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere

Dott. Antonio Pietro LAMORGESE - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

SV

Elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa

Ada, n. 10, nello studio dell'avv. Stefano Galanti;

rappresentata e difesa dall'avv. Franca Tonello,

giusta procura speciale a margine del ricorso.

ricorrente

contro

DA

Separazione personale
dei coniugi.
Addebito

Cron. 742

Rep. /

Reg.G.23041/2012

Ud. 10.7.2014

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
D.L. 196/03 in quanto
disposto d'ufficio
a richiesta di parte
disposto dalla legge

1481

2014

Elettivamente domiciliato in Roma, via Tagliamento,
n. 55, nello studio dell'avv. Nicola Di Pierro;
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Schiop-
pa, giusta procura speciale a margine del controri-
corso.

controricorrente

avverso la sentenza della Corte di appello di Vene-
zia, depositata in data 31 maggio 2012, n. 1262/12 ;

sentita la relazione svolta all'udienza pubblica
del 10 luglio 2014 dal consigliere dott. Pietro
Campanile;

sentito per la ricorrente l'avv. Tonello;

sentito per il controricorrente l'avv. Di Pierro,
munito di delega;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del sostituto dott. Giuseppe Corasaniti,
che ha concluso per l'inammissibilità, o, in subor-
dine, per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - Con sentenza depositata in data 16 settembre
2010 il Tribunale di Venezia pronunciava la separa-
zione personale dei coniugi **DA** e **VS**

, accoglieva la domanda di addebito avanzata dal primo, e respingeva quella della moglie; affidava il figlio G ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, disponendo un contributo per il suo mantenimento, a carico del padre, nella misura di euro mille mensili, e regolando i periodi di frequentazione dello stesso con il minore.

1.1 - La Corte di appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dalla S, relativo all'addebito della separazione nei propri confronti e al rigetto dell'analoga domanda da lei proposta nei confronti del coniuge, nonché all'affidamento del figlio e all'esercizio della responsabilità genitoriale.

Per quanto in questa sede maggiormente rileva, la corte territoriale ha ritenuto che la pronuncia di addebito alla S fosse confortata da una serie di elementi probatori deponenti nel senso della violazione, da parte della stessa, del dovere di fedeltà, anche attraverso l'assunzione, in pubblico, di comportamenti deponenti in tal senso, mentre, al di là di alcuni riferimenti *de relato*, nes-

suna condotta censurabile risultava ascrivibile al marito.

1.2 - Si è ritenuto, quindi, che la condotta della moglie aveva determinato il definitivo deterioramento del rapporto matrimoniale.

1.3 - Per la cassazione di tale decisione la S propone ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui il D resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2 - Con il primo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 143 e 151 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., si sostiene che erroneamente la corte di appello, attraverso un'errata valutazione delle prove testimoniali e documentali, avrebbe affermato la ricorrenza di una condotta della ricorrente contraria ai doveri del matrimonio.

2.1 - Con la seconda censura si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla omessa considerazione, ai fini della

pronuncia di addebito, del comportamento complessivo dei coniugi e del nesso causale fra la condotta attribuita alla S e l'intollerabilità della convivenza.

3 - I motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, in quanto interessati da un comune carattere di inammissibilità.

Benvero, a fronte di una valutazione, anche con riferimento al materiale probatorio, riservata al giudice del merito, che nella specie ha reso ampia e circostanziata motivazione in ordine alle statuizioni adottate, il ricorso tende esclusivamente, soprattutto attraverso la deduzione del vizio previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ad ottenere una diversa e più favorevole valutazione delle circostanze di fatto, del tutto esulante dai limiti del presente giudizio di legittimità.

A fronte dell'affermata violazione del dovere di fedeltà da parte della S, per essere stata vista "più volte baciare in pubblico un altro uomo, o scambiarsi effusioni con uomini diversi dal marito", nonché per essere stata trovata "all'interno della camera da lei occupata nell'albergo del marito insieme ad altro uomo alle due del mattino", ol-



tre ad allegate documenti alla pronuncia impugnata, dei quali va disposta l'espunzione, si propone una critica all'attendibilità dei testimoni e una diversa valutazione della condotta dell'altro coniuge, senza indicare quali vizi di natura logica abbiano caratterizzato la motivazione della decisione impugnata.

4 - Giova rimarcare che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (Cass., 20 febbraio 2006, n. 3601).

5 - Per quanto attiene, poi, alla dedotta insussistenza del nesso causale fra la condotta della ricorrente e la crisi matrimoniale, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la corte territoriale ha esaminato la condotta del D , rilevando che, oltre al riferimento de relato circa la frequentazione di locali

di "lap dance", non era stata dimostrata "l'adozione da parte del marito di ulteriori comportamenti contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio, né che il predetto, durante la vita coniugale, abbia omesso di contribuire adeguatamente al mantenimento della famiglia".

Implicitamente affermando la piena sussistenza del citato nesso causale, la Corte veneta ha poi osservato che, "essendo emerso che la sola S abbia avuto una relazione extraconiugale o che comunque abbia posto in essere in pubblico condotte in palese violazione dell'obbligo di fedeltà verso il marito, tali comportamenti appaiono idonei ad incidere negativamente nel rapporto di coppia ed a determinarne il definitivo deterioramento".

6 - Conclusivamente, la genericità del richiamo ai principi che regolano la materia e la mera proposizione di questioni riguardanti il merito connotano il ricorso in esame, del quale non può non rilevarsi l'inammissibilità.

7 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro-

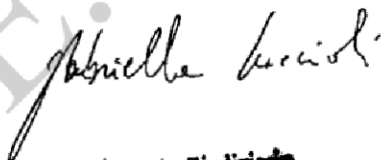
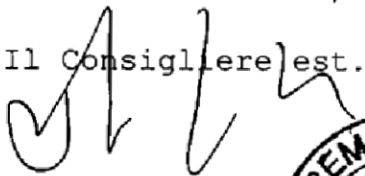
cessuali, liquidate in euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

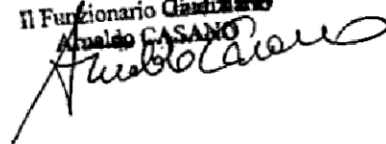
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 10 luglio 2014.

Il Consigliere est.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 1-9-GEN. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

